

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 52

**Modifiche alle leggi regionali 19/2002, 20/1999, 24/2008, 3/2018, 13/1983, 2/2001, 47/2018, 42/2017 e 22/2020. Utilizzo graduatorie.**

(BURC n. 298 del 23 dicembre 2022)

### **Art. 1**

(Modifiche all'articolo 61 della [l.r. 19/2002](#))

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 61 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Legge urbanistica della Calabria), sono inseriti i seguenti:
  - "1-ter. Rispetto alle segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro la data del 9 giugno 2022, ad eccezione di quelle afferenti all'ambito territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria, il potere di diffida e l'esercizio dei poteri sostitutivi continuano ad essere esercitati dalla Regione Calabria medesima.
  - 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-bis, ultimo periodo, ciascuno degli enti di cui al comma 1 trasmette al competente dipartimento regionale, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo stato dei procedimenti afferenti alle segnalazioni e comunicazioni di rispettiva competenza.
  - 1-quinquies. Decorsi inutilmente novanta giorni, senza che le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria abbiano esercitato i poteri loro conferiti ai sensi del comma 1-bis, la Regione esercita i poteri di cui all'articolo 67, comma 2, provvedendo a nominare, con atto del dipartimento competente in materia di governo del territorio, un commissario ad acta con oneri a carico dei Comuni inadempienti, laddove gli stessi Comuni siano già stati diffidati dagli enti intermedi, ovvero a diffidare i Comuni medesimi, prima dell'esercizio del potere sostitutivo."

### **Art. 2**

(Integrazioni all'articolo 9 della [l.r. 20/1999](#))

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL), sono aggiunte le seguenti parole: "e il revisore supplente".

### **Art. 3**

(Modifiche all'articolo 12 della [l.r. 20/1999](#))

1. L'articolo 12 della [l.r. 20/1999](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Revisore unico dei conti e revisore supplente)

1. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo dell'ARPACAL. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo dell'ARPACAL contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione,

nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione.

2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
3. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
4. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.".

#### **Art. 4**

*(Disposizioni per garantire la funzionalità dell'organo di revisione contabile dell'ARPACAL)*

1. Il revisore unico dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopre l'incarico, permane nelle funzioni fino alla naturale scadenza del relativo contratto.

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 14-bis della [l.r. 24/2008](#))*

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della [legge regionale 18 luglio 2008, n. 24](#) (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), la parola "2022" è sostituita dalla seguente: "2023".

#### **Art. 6**

*(Utilizzo graduatorie)*

1. La Regione Calabria può ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni.
2. Con regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i criteri per l'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1.

### **Art. 7**

(Modifiche alla [l.r. 3/2018](#))

1. I capi III e IV della [legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3](#) (Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione) sono abrogati.

### **Art. 8**

(Integrazione alla [l.r. 13/1983](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 5 aprile 1983, n. 13](#) (Norme di attuazione dello [statuto](#) per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), è aggiunto il seguente punto:  
"3) relative ai procedimenti di cui all'articolo 15 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle leggi regionali di attuazione, entro i 15 anni dall'entrata in vigore della relativa legge regionale istitutiva."

### **Art. 9**

(Introduzione articolo 3-bis nella [l.r. 2/2001](#))

1. Dopo l'articolo 3 della [legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2](#) (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), è inserito il seguente:

"Art. 3-bis"

*(Uso responsabile della comunicazione digitale - Osservatorio Media e minori)*

1. Il CORECOM - CALABRIA contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.
2. Il CORECOM - CALABRIA, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, funge da Osservatorio, denominato "Media e minori", senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il Presidente e i componenti del CORECOM- CALABRIA, per tale attività, non hanno diritto a compenso e rimborso alcuno; per lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio, il CORECOM -CALABRIA adotta apposito Regolamento.
3. L'Osservatorio Media e minori:
  - a) ha finalità di ricerca sui temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché di promozione di attività di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale;
  - b) promuove iniziative di studio, ricerca e monitoraggio sui temi della disinformazione e dei discorsi d'odio e di educazione alla fruizione dei prodotti audiovisivi.
4. Il CORECOM - CALABRIA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti

e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università calabresi finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il CORECOM - CALABRIA può utilizzare le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate.
6. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM- Calabria tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del [d.lgs. 196/2003](#)."

### **Art. 10**

*(Introduzione articolo 3-ter nella [l.r. 2/2001](#))*

1. Dopo l'articolo 3-bis della [l.r. 3/2001](#) è inserito il seguente:

"Art. 3-ter

*(Partecipazione ai bandi comunitari)*

1. Il CORECOM - CALABRIA, nell'ambito delle materie ricadenti nelle funzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis e, previo accordo con l'Autorità, in quelle di cui all'articolo 2, può partecipare a bandi comunitari per ottenere finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea."

### **Art. 11**

*(Modifiche articolo 5 della [l.r. 2/2001](#))*

1. All'articolo 5 della [l.r. 2/2001](#) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, elegge i componenti del CORECOM- CALABRIA a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile, salvo che uno dei due mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.";

- b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo le parole: "dall'elezione", sono inserite le parole: "di cui al comma 2";
- 2) le parole: "e non sono rieleggibili salvo che in sede di prima applicazione della norma ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta.", sono sostituite dalle seguenti: ". Alla scadenza della legislatura e fino alla nomina del Comitato subentrante, il Comitato uscente continua a svolgere le funzioni proprie, nei limiti previsti dalle norme nazionali e regionali all'esercizio delle stesse in regime di proroga.";
- 3) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;
- 4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente del CORECOM-CALABRIA, il Consiglio regionale, entro quindici giorni dall'evento, elegge un nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza di cui al comma 4. Il componente dimissionario continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua sostituzione."

#### **Art. 12**

*(Abrogazioni)*

1. Il comma 9-bis dell'articolo 6 della [l.r. 2/2001](#) è abrogato.
2. L'articolo 2 della [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) è abrogato.

#### **Art. 13**

*(Modifiche all'articolo 14 della [l.r. 47/2018](#))*

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della [legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019), è sostituito dal seguente:  
"3. I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della [l.r. 25/2013](#) sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina."

#### **Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 1 della [l.r. 42/2017](#))*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della [legge regionale 7 novembre 2017, n. 42](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

#### **Art. 15**

*(Modifiche all'articolo 4 della [l.r. 22/2020](#))*

1. L'articolo 4 della [legge regionale 19 novembre 2020, n. 22](#) (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

*(Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco)*

1. La Regione riconosce le attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e dell'Ente Pro Loco Italiane (EPLI) nelle loro articolazioni territoriali, quali organismi di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.
2. La Giunta regionale può concludere con gli organismi di rappresentanza di UNPLI e EPLI accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale."

**Art. 16**

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 17**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.